

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con atto n. 119 del 25 novembre 2002 il Consiglio comunale ha deliberato la trasformazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi ASPAMIU, operante nei servizi pubblici locali del Comune di Pordenone come AMIU (azienda municipalizzata di igiene urbana) già dal 1980 e trasformata, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 142/1990, in ASPAMIU, giusta deliberazione consiliare n. 147 del 22 dicembre 1994, nella società per azioni denominata "GEA – gestioni ecologiche ed ambientali s.p.a.;
- con la succitata deliberazione è stato, altresì, approvato lo schema dello statuto della predetta società;
- con atto rep. N. 50878, raccolta 17601 del notaio Gaspare Gerardi di Pordenone, così come aggiornato il 24 agosto 2009 al fine di recepire la parziale sottoscrizione dell'aumento di capitale della società, è stato sottoscritto lo statuto societario;
- la società così come previsto dal vigente statuto, è destinataria, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, di affidamenti diretti di servizi pubblici degli Enti locali;

Rilevato che:

- il Comune di Pordenone intende pervenire alla razionalizzazione delle modalità di gestione delle varie tipologie di attività configurabili come servizi rivolti alla comunità locale e, pertanto, qualificabili come servizi pubblici locali in materia ambientale di rilevanza economica;
- tale prospettiva consente anche l'ottimizzazione dei servizi ambientali in un quadro di gestione globale, permettendo contestualmente la realizzazione di economie di scala e di sinergie operative;
- la riconfigurazione di GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa, di seguito denominata GEA, quale gestore unico dei servizi pubblici locali per l'ambiente secondo il nuovo modulo operativo globale è stata individuata come misura specifica nel Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Pordenone, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 4/2015 del 30 marzo 2015 e con decreto del Sindaco n. 159 del 31 marzo 2015 e trasmesso via PEC, alla competente sezione della corte dei Conti il 31.03.2015, prot. 0021120/P;
- con municipale del 20 aprile 2015, prot. n. 0026097/P, trasmessa via PEC, è stato comunicato alla società quanto approvato dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

- il prospettato quadro di ottimizzazione dei servizi ambientali è determinato in ragione dell'introduzione di elementi di innovazione nell'assetto funzionale complessivo, con riferimento alle macro-attività di gestione e cura del verde pubblico, nonché di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- tali innovazioni si fondano, in particolare:
 - a) sulla riconfigurazione dei servizi di salvaguardia e di cura del verde pubblico, intesi come comprensivi delle attività di programmazione e di organizzazione della fruibilità dei parchi e degli spazi verdi, nonché di gestione attiva degli stessi spazi, in particolare dei grandi parchi (San Valentino, Galvani, ecc.), anche a fini di sviluppo della loro redditività potenziale, con messa a disposizione del gestore dei beni;
 - b) sulla ridefinizione funzionale dei servizi di cura del patrimonio verde del Comune di Pordenone, ricondotti alla gestione complessiva dei parchi e degli spazi verdi in capo al soggetto gestore, con superamento della loro connotazione strumentale alle esigenze della sola amministrazione;

- c) sulla ridefinizione di alcuni aspetti compositivi del ciclo integrato dei rifiuti, in una prospettiva di efficientamento delle attività e di migliore raccordo con la fase dello smaltimento;
- la riconfigurazione prospettabile per i servizi di salvaguardia e di cura del verde pubblico (comprensiva della gestione dei bagni o di altre strutture, afferenti ai parchi, apertura e chiusura delle aree, sorveglianza e vigilanza, ecc.) connota gli stessi come servizi rivolti alla comunità locale, produttivi di sviluppo economico e sociale, quindi rispondenti agli elementi qualificatori dei servizi pubblici locali richiesti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - la deliberazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Comitato per lo Sviluppo del verde Pubblico n. 6/2015 del 16 marzo 2015 connota la gestione del verde pubblico come servizio pubblico locale con caratteristiche del tutto peculiari;
 - il possibile modello gestionale evidenzia soluzioni che consentono di attivare dinamiche produttive di elementi di redditività degli spazi verdi (in particolare modo dei parchi) nel pieno rispetto della massima fruibilità da parte dei cittadini, tali da determinare la sussistenza di elementi e da rendere i servizi stessi potenzialmente qualificabili come servizi con rilevanza economica;
 - il modello gestionale permette di prefigurare soluzioni per l'interazione con organismi no profit, e secondo i principi contenuti nel "Regolamento beni comuni" in fase di presentazione, in attuazione del principio di sussidiarietà, nonché di prospettare evoluzioni per possibili forme di partenariato pubblico-privato, volte a rendere ancora più ampia la fruizione del verde pubblico del Comune di Pordenone;
 - le innovazioni nel modello gestionale possono determinare anche aperture verso altri Comuni e/o soci della provincia interessati, in una prospettiva di salvaguardia ambientale estesa all'area vasta o delle Unioni territoriali così come stabilito all'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 26/2014 e s.m.i.;
 - la riconfigurazione prospettata per i servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti si connette alla prospettiva di attuazione dello stesso nell'ambito territoriale ottimale regionale e alla rimodulazione dell'assetto del ciclo, dettata dall'art. 25 della legge n. 27/2012;
 - la razionalizzazione di tali attività, in chiave organizzativa, è destinata ad ottimizzare anche la relazione del ciclo con la fase di smaltimento e recupero dei rifiuti e a consentire innovazioni nella fase di valorizzazione finale di alcuni materiali;
 - tale processo permette anche di pervenire ad una compiuta analisi del quadro patrimoniale riconducibile al servizio, al fine di risolvere alcune problematiche connesse alle dotazioni infrastrutturali e ad alcune strutture di proprietà del Comune di Pordenone;

Precisato che:

- con riferimento all'istituzione degli ambiti territoriali ottimali e all'individuazione degli enti di governo degli stessi, l'articolo 3, comma 51, della legge regionale n. 11/2011 definisce, nelle more dell'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale;
- l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale afferente al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Pordenone, previsto dall'articolo 3, comma 52 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 11/2011 (il quale stabilisce che l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale è demandata a una struttura da definire con legge regionale) non risulta al momento né individuato né definito; pertanto, con riferimento alla zona funzionale afferente al territorio del Comune di Pordenone, che costituisce articolazione dell'ATO regionale, è prevista l'organizzazione del servizio secondo forme di cooperazione tra i rispettivi comuni, tale da determinare nello stesso Comune di Pordenone il ruolo di ente affidante;
- il Piano Regionale Rifiuti, approvato con D.P.Reg. 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres., ha confermato tale assetto di un unico ATO regionale e ulteriore conferma è stata disposta dall'art. 3, comma 25, L.R. 14/2012, in esplicita attuazione dell'articolo 3 bis, comma 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 138/2011, nonché sulla base di deliberazioni degli enti locali interessati;

- in base alla stessa norma, l'ATO unico regionale è articolato in zone funzionali “per la gestione diretta e *in house* dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani operanti per la raccolta differenziata e il recupero in attuazione delle direttive comunitarie in materia”;
- tale assetto organizzativo è stato ulteriormente ribadito dall'art. 3, comma 18, L.R. 4 agosto 2014 n. 15, “Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007”;
- l'articolo 3, comma 52 della L.R.11/2011 stabilisce che l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale è demandata a una struttura da definire con legge regionale;
- tale struttura non risulta al momento individuata, tuttavia, l'art. 3 della L.R. 15/2014, richiamando esplicitamente il D.L. 138/2011, art. 3-bis comma 1-bis, stabilisce che, in riferimento alle zone funzionali nelle quali si articola l'ATO regionale, l'organizzazione del servizio sia demandata a forme di cooperazione tra i rispettivi comuni;
- l'articolo 3, comma 18, della L.R. 15/2014 dispone inoltre che le gestioni presenti in singoli Comuni non facenti parte delle predette forme di cooperazione proseguono o sono rinnovate in conformità alle norme vigenti in materia, attuando l'organizzazione del servizio pubblico su base sovracomunale anche mediante misure di integrazione con le predette forme di cooperazione disposte dai livelli istituzionali competenti;

Tenuto conto, inoltre, che:

- la razionalizzazione dei servizi ambientali in chiave di gestione unitaria determina una prospettiva di riconfigurazione futura della società GEA, attuale gestore affidatario diretto “*in house*” del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di alcune attività relative al verde pubblico;
- il percorso di riconfigurazione della società GEA deve tener conto del quadro normativo inerente:
 - a) i vincoli posti in materia di affidamento dei servizi a rete, tali da determinare, per il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, un'accurata analisi sulle prospettive di affidamento futuro e sulle opzioni esercitabili o meno dal Comune di Pordenone in ordine alla scelta del modello gestionale;
 - b) il complesso dei limiti e dei vincoli posti in relazione all'attività delle società affidatarie dirette “*in house*” dalla normativa in materia di società partecipate, con particolare riguardo alle problematiche inerenti la sottoposizione delle stesse al patto di stabilità interno nonché ai vincoli in materia di assunzioni di personale;
- in relazione ai servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per la società stessa può prefigurarsi il ruolo di soggetto gestore della tariffa, secondo il quadro normativo regolante la stessa;

Preso atto:

- della necessità di affrontare la gestione del complesso e articolato sistema dei servizi ambientali del Comune di Pordenone che richiede un processo di revisione e di analisi dell'attuale modello gestionale, sia con riferimento alla rimodulazione complessiva della gestione del verde pubblico sia con riguardo alla razionalizzazione di alcuni aspetti del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ottica di un gestore globale dei servizi ambientali;
- di ridefinire il ruolo della società GEA, attuale soggetto gestore dei servizi ambientali, a fronte del complesso quadro regolatore delle società partecipate, anche al fine di determinare una prospettiva evolutiva verso soluzioni di partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale;

Valutato, altresì, che tali prospettive determinano l'avvio di un processo articolato nell'ambito del quale è essenziale procedere alla compiuta qualificazione dei servizi suindicati sia in ordine alla loro connotazione come servizi pubblici locali sia in relazione alla loro rilevanza economica;

Tenuto conto che:

- con atti non rogati n. 8096 dell'11 novembre 2009, n. 8161 del 23 dicembre 2009, n. 8438 del 7 ottobre 2010 e n. 275 del 30 settembre 2014 è stata sottoscritta da parte degli Enti soci, ai sensi degli artt. 30 e art. 113, 5^a comma, lettera c, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la

- convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
- il Comune di Pordenone ha avviato già dal 2012 un processo di progressivo rafforzamento dei sistemi di controllo sulle società partecipate, assumendo a riferimento il nuovo quadro normativo delineato anche nel Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 dell'11 febbraio 2013;
 - per la società GEA è stata realizzata un'analisi rispetto ai servizi affidati, finalizzato a consentire la riconfigurazione della società stessa come gestore "globale" dei servizi ambientali;
 - tale processo è rilevabile anche dalla relazione illustrativa ex art. 34 del decreto legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, adottata dal Comune in ordine all'affidamento di servizio pubblico in essere alla società, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 15 dicembre 2014;
 - la relazione illustrativa ha definito i riferimenti per l'affidamento diretto a GEA di un'ampia serie di servizi ambientali, in particolare afferenti alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, secondo il modello "*in house providing*", in una logica temporale determinata (sino al 31 dicembre 2017), proprio in ragione del processo di riconfigurazione complessiva avviato;
 - il suddetto iter ha prodotto uno specifico studio di fattibilità, rappresentativo anche delle sinergie realizzabili nella gestione "globale" dalla società in relazione al proprio settore di intervento;

Ricordato che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 marzo 2015, è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Pordenone nonché la relativa relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge n. 190/2014;
- la relazione tecnica descrive anche alcuni possibili orizzonti strategici ed indirizzi che l'amministrazione può assumere in direzione dello sviluppo delle attività di GEA, società "*in house providing*" e controllata dal Comune stesso, al fine di affidare alla medesima ulteriori servizi - nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e sulla scorta di studi di fattibilità - con l'obiettivo di superare criticità rilevate o per il raggiungimento di migliori standard di efficienza con particolare riferimento ai temi dell'accessibilità e della semplificazione nei confronti dei cittadini utenti;
- viene specificamente individuato come possibile ambito di estensione dei servizi ambientali anche la gestione del verde pubblico per la parte ancora in capo al Comune, l'accertamento e la riscossione della TARI o Tariffa Ambientale quale parte essenziale del ciclo integrato di gestione dei rifiuti;
- con la medesima deliberazione del Consiglio Comunale viene approvato, quale indirizzo generale, la riconfigurazione di GEA quale gestore in chiave globale dei servizi ambientali, demandando a successivi atti la definizione di dettaglio del processo di riconfigurazione;

Considerato che si è reso necessario:

- apportare alcune modifiche allo Statuto societario di GEA e sottoporre a verifica i principali atti di relazione tra il Comune di Pordenone e la società al fine di:
 - reimpostare l'oggetto sociale con focalizzazione sul futuro modello di gestione globale dei servizi ambientali;
 - revisionare alcune parti dello statuto sociale al fine di renderle pienamente conformi alle vigenti normative;
 - porre delle previsioni statutarie sulla composizione del capitale sociale coerenti con la vigente normativa in materia di affidamento "*in house providing*";
 - inserire delle previsioni statutarie che meglio regolino il trasferimento e la dismissione delle quote societarie;
 - mettere in relazione gli strumenti per l'esercizio del "controllo analogo" con il sistema dei controlli interni sulle società partecipate, previsto dall'art. 147 e dall'art. 147-quater del decreto legislativo n. 267/2000;

- apportare alcune modifiche alla convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, relativa agli affidamenti diretti di servizi pubblici degli Enti locali, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato, inoltre, che:

- il processo di complessivo riassetto operativo dei servizi ambientali, con riconduzione alla gestione globale (ciclo integrato dei rifiuti, verde pubblico, altri servizi afferenti all'area ambientale e servizi complementari) determina la necessità di procedere ad un nuovo affidamento, al fine di pervenire al superamento della gestione temporanea ad oggi definita sino al 31 dicembre 2017;
- il Comune di Pordenone, come specificato nella relazione predisposta in base all'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012:
 - a) intende optare per l'affidamento dei servizi in esclusiva ad un unico gestore;
 - b) per tale gestione complessiva individua come modello più idoneo l'affidamento diretto con il modulo "*in house providing*";
- in tale prospettiva il soggetto affidatario dei servizi è individuabile, in base ad elementi meglio specificati nella relazione predisposta in base all'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012, nella società GEA, in quanto:
 - a) la società è soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto (capitale sociale interamente pubblico, controllo analogo esercitato dal Comune di Pordenone sulla società stessa e attività svolta dalla medesima prevalentemente a favore del Comune e degli altri enti locali soci e affidanti), ora codificati dall'art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue;
 - b) le condizioni specifiche di mercato nel quadro di contesto in cui la società è chiamata ad operare dimostrano la sussistenza dei presupposti di convenienza economica rispetto altri possibili modelli gestionali, poiché rispetto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e alla gestione del verde pubblico (con un focus specifico sullo sfalcio delle aree erbose e della potatura delle siepi), risulta evidente come GEA sia conforme ai parametri di economicità ed efficacia nella gestione, e come presenti livelli di efficienza, con particolare riferimento alla raccolta differenziata, maggiori rispetto i principali attori del sistema di riferimento regionale, per i quali è stata possibile una analisi, e livelli superiori rispetto le macro-aree territoriali italiane e la stessa media nazionale;

Tenuto conto che:

- l'art. 18 della Direttiva 23/2014/Ue (c.d. "Direttiva Concessioni"), disciplinando la durata per le concessioni di servizi pubblici, stabilisce che:
 - a) la durata delle concessioni è limitata ed è stimata dall'ente affidante in funzione dei lavori o dei servizi richiesti al concessionario (comma 1);
 - b) per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici; gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione;

Considerato, quindi, che:

- nell'ambito della riconfigurazione della società GEA è necessario che siano evidenziati gli investimenti che saranno effettuati per infrastrutture, mezzi e servizi relativi alle attività affidate, al fine di poter correttamente individuare la durata adeguata per consentirne il recupero nei termini previsti dalla normativa comunitaria;

- il quadro degli investimenti è parte integrante del Piano Industriale della società, allegato alla relazione illustrativa dell'affidamento prevista dall'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 conv. in l. n. 221/2012;
- il complesso degli investimenti per lavori, mezzi e servizi in esso delineato consente di individuare come periodo ottimale per il recupero degli stessi investimenti un arco temporale di quindici anni, tale da consentire l'affidamento del complesso dei servizi ambientali fino al 31 dicembre 2030;

Dato atto che al fine di determinare il processo di riconfigurazione sono stati predisposti i seguenti documenti riguardanti:

- il nuovo schema di statuto di GEA contenuto nell'Allegato 1, le cui modifiche sono finalizzate in particolare ad una miglior connaturazione della società quale affidataria "in house providing" e a rafforzare il sistema di controllo analogo del Comune di Pordenone nei suoi confronti;
- la modifica della convenzione, di cui all'Allegato 2, tra gli enti locali soci, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, relativa agli affidamenti diretti di servizi pubblici degli Enti locali, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
- la relazione ex art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 221/2012, che costituisce l'Allegato 3, corredata dal Piano industriale che costituisce l'Allegato 4 (predisposto dalla società) contenente anche il Piano degli investimenti e del quadro economico finanziario ai fini dell'affidamento dei servizi in essa contenuti con le decorrenze ivi indicate fino al 31 dicembre 2030 conformemente a quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 come integrato dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 609 lett. a);
- le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio tra il Comune di Pordenone e la società GEA contenute nell'Allegato 5;

Rilevato che la relazione ex art. 34:

- dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
- al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, è corredata dal piano industriale (predisposto dalla Società) contenente il piano degli investimenti e il quadro economico-finanziario della società che prevede anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio;

Vista, altresì, la sentenza n. 6529 del 10 settembre 2010 con la quale il Consiglio di Stato, sez. V, ha riconosciuto la competenza esclusiva a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno all'ente titolare del servizio stesso;

Ricordato che l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) ha comunicato in data 04.03.2010 con nota prot. 12625/10/VISF (ns. prot. 18432/A del 11.03.2010) al Comune di Pordenone l'esito di conformità del procedimento di accertamento della legittimità degli affidamenti in house ai soggetti gestori pubblici del Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti urbani;

Considerato che l'art. 42, comma 2, lett. e) del decreto legislativo n. 267/2000 attribuisce al Consiglio comunale la competenza in ordine all'adozione degli atti fondamentali in materia di organizzazione dei servizi pubblici;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare in data 03 novembre 2015;

Visto l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio comunale;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine proseguire celermente il percorso di riconfigurazione nonché al fine di consentire l'adeguamento dello statuto sociale da parte del competente organo della società ed il tempestivo avvio delle procedure di convenzionamento finalizzate all'affidamento di servizi da parte degli enti locali soci;

Dato atto che in data 23 novembre 2015, come da parere allegato, ai sensi dell'attuale art. 239, comma 1, lett. b) punto 3 del decreto legislativo n. 267/2000 è stato acquisito il parere dell'organo di revisione, in quanto il presente atto ha ad oggetto modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Con votazione

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante;
2. di qualificare la gestione dei servizi ambientali in chiave di gestione globale delle attività afferenti il ciclo integrato dei rifiuti, dei servizi relativi ad attività di bonifica connesse alla cura e alla tutela dell'ambiente, di gestione dei grandi parchi e del verde pubblico e concessione dei grandi parchi individuati negli atti allegati, della gestione delle reti, degli impianti (tra cui anche le due discariche e l'econcentro), delle infrastrutture, delle attrezzature, dei mezzi, nonché di altri beni immobili e mobili necessari alla produzione e all'erogazione dei servizi pubblici affidati, nonché le altre attività previste nello statuto coerenti con la qualificazione di servizi ambientali, come:
 - a) servizio pubblico locale rivolto alla comunità locale e ai cittadini per la produzione di sviluppo economico e sociale, ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - b) servizio di interesse economico generale (SIEG) e correlativamente servizio pubblico locale con rilevanza economica, in ragione:
 - dei profili di potenziale redditività dello stesso, fondati su un sistema di remunerazione che può prevedere sfruttamento dei diritti di gestione e che può essere equilibrato con compensazioni;
 - del quadro di mercato, anche riferito al contesto territoriale di riferimento, con riguardo ai soggetti che possono risultare interessati ad alcune tipologie di attività riconducibili alla cura del verde pubblico;
 - della connotazione normativa della rilevanza economica del servizio, determinata in particolare dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, con riguardo alla configurazione delle attività come servizio a rete in base ai commi 1 e 1-bis dello stesso articolo;
3. di approvare la riconduzione alla società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa, della gestione globale dei servizi ambientali del Comune di Pordenone, intesi come servizi rivolti alla

comunità locale e ai cittadini, produttivi di sviluppo economico e sociale, pertanto qualificabili come servizi pubblici locali in base all'art. 112 del decreto legislativo n. 267/2000;

4. di riconfigurare la società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa, quale gestore globale dei servizi ambientali del Comune di Pordenone stabilendo che l'approvazione del presente atto e dei suoi allegati interessano i profili societari, la relazione con i servizi affidati e l'interazione tra gli enti soci, la previsione di possibili investimenti e la sostenibilità dei piani finanziari;
5. di approvare lo schema di statuto, così come predisposto, contenuto nell'Allegato 1 sotto la colonna indicata come "testo modificato", che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che sarà sottoposto all'esame dell'Assemblea straordinaria;
6. di approvare nel testo risultante dall'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, sotto la colonna indicata come "testo modificato" la bozza della nuova convenzione, tra gli enti locali soci, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, relativa agli affidamenti diretti di servizi pubblici degli Enti locali, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000;
7. di approvare la relazione ex art. 34 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 221/2012 che costituisce l'Allegato 3, corredata dal Piano industriale che costituisce l'Allegato 4 (predisposto dalla Società) contenente anche il Piano degli investimenti e il quadro economico finanziario, rilevando che il complesso degli investimenti per lavori, mezzi e servizi in essa delineato consente di individuare come periodo ottimale per il recupero degli stessi investimenti un arco temporale di quindici anni, tale da consentire l'affidamento del complesso dei servizi ambientali nonché di stabilire che l'affidamento dei servizi in essa contenuti avvenga con le decorrenze ivi indicate fino al 31 dicembre 2030;
8. di optare per l'affidamento dei servizi in esclusiva ad un unico gestore;
9. di individuare come modello più idoneo per tale gestione complessiva dei servizi l'affidamento diretto con il modulo "*in house providing*";
10. di individuare in tale prospettiva il soggetto affidatario dei servizi, in base agli elementi meglio specificati nella relazione predisposta in base all'art. 34, comma 20 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, nella società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa, in quanto:
 - a) la società è soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto (controllo analogo esercitato dal Comune di Pordenone sulla società stessa e attività svolta dalla medesima prevalentemente a favore del Comune e degli altri enti locali soci e affidanti), ora codificati dall'art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue;
 - b) le condizioni specifiche di mercato nel quadro di contesto in cui la società è chiamata ad operare dimostrano la sussistenza dei presupposti di convenienza economica rispetto altri possibili modelli gestionali;
11. di determinare come durata adeguata per l'affidamento dei servizi, in relazione agli investimenti su servizi, lavori e mezzi ed alla correlata tempistica di recupero degli stessi, il periodo fino al 31 dicembre 2030, dando atto che al momento dell'affidamento effettivo alla società dei servizi il precedente affidamento parziale - in scadenza al 31 dicembre 2017 - sarà novato a fronte delle ragioni di interesse pubblico sopravvenute e connesse al nuovo modello gestionale complessivo dei servizi ambientali;

12. approvare le linee guida per la predisposizione del nuovo contratto di servizio tra il Comune di Pordenone e la società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa contenute nell'Allegato 5 allegato quale parte integrante del presente atto;
13. di dare atto che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali inerenti la gestione integrata dei servizi ambientali (ciclo integrato dei rifiuti, spazzamento e cura, gestione e manutenzione del verde pubblico), il soggetto attualmente esercente l'attività di gestione degli stessi servizi, individuato nella società GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa, assicura l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime sino alla definizione dei nuovi contratti, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto;
14. di autorizzare, altresì, il Sindaco (o suo delegato) ad approvare, nelle sedi competenti e nelle assemblee dei soci, eventuali modifiche allo statuto e al piano industriale che si rendessero necessarie per adeguamenti alle norme e altre modifiche non sostanziali agli schemi stessi;
15. di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo ente, nella apposita sezione, tutti gli atti di cui alla presente deliberazione compresa la relazione di cui al precedente punto 7, e di trasmettere la stessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali – istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - ai sensi dell'art. 25 bis della d.l. 23.12.2013 n. 145 (come convertito dalla legge 21.02.2014 n. 9);
16. di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvederà nei tempi (entro il 15 marzo 2016) e nei modi previsti dall'art. 1, comma 611 e seguenti della legge 190/2014 a predisporre la relazione che illustri i risultati conseguiti attraverso il piano di razionalizzazione e ne darà conto mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente e sarà trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; la pubblicazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
17. di incaricare gli organi, i dirigenti ed il responsabile interessato, secondo le rispettive competenze, dell'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti, comprese la formalizzazione dell'affidamento e la stipulazione dei contratti di servizio, a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione.

Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari al fine proseguire celermente il percorso di riconfigurazione nonché al fine di consentire l'adeguamento dello statuto sociale da parte del competente organo della società ed il tempestivo avvio delle procedure di convenzionamento finalizzate all'affidamento di servizi da parte degli enti locali soci.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 24/11/2015 12:55:56

IMPRONTA: 8EF9156CD754AE3309483B1705D239C2C50F3F0417128BA39BA7ABA4E58EFE22
C50F3F0417128BA39BA7ABA4E58EFE224743FA131A5F56155F8BEF2F944EB430
4743FA131A5F56155F8BEF2F944EB43085589080D80BACB5F4098928A4CC5CC4
85589080D80BACB5F4098928A4CC5CC435B35DD7EDFEEC06AFAA97063F24DA6D

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:22:24

IMPRONTA: BBB340F3A22205F08DABD970E88BE520434F07F1B4D7EDB85537AAD3292337A7
434F07F1B4D7EDB85537AAD3292337A721C8853C8A3D13F261A496CAB3D9712D
21C8853C8A3D13F261A496CAB3D9712D58B4C920EA1ACE09625E91E4FD6A0C41
58B4C920EA1ACE09625E91E4FD6A0C4103836773E6F895CEA487FA5BB69FF7A9

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:29:26

IMPRONTA: 468D890DEAB8F32F050275F4D26D5FA086D22BEAC2B994FA1BA75B8C47E6064C
86D22BEAC2B994FA1BA75B8C47E6064C101464339BC90B465836CEABDCE87D2C
101464339BC90B465836CEABDCE87D2C2B701ED6F19116D7DF89C80401C6FE37
2B701ED6F19116D7DF89C80401C6FE3716B0853EBD70353CDE4F0BE2FAA0E4F8

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:29:41

IMPRONTA: 98935EFDDA08B0D6897EB120DD63660488F2784AED8F5BC1952CBEBAAE21A174
88F2784AED8F5BC1952CBEBAAE21A174BC435121C88AB0537946FA6D357A22AE
BC435121C88AB0537946FA6D357A22AEB9529739649994894DE596D156101304
B9529739649994894DE596D156101304477CE2B238F8BD749B763459DC7CA9BC